



REGIONE CALABRIA
Comune di Terravecchia
Provincia di Cosenza

AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO

Bando per l'Erogazione del Contributo per il Sostegno all'Accesso alle Abitazioni in Locazione nel Comune di Terravecchia – Anno 2019

VISTO:

L'art. 11 della Legge n. 431 del 09.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

La Delibera di Giunta Regionale n. 3517 del 22.11.1999;

La Delibera di Giunta Regionale n. 466 del 31.05.2001;

La Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 06.08.2002;

La Delibera di Giunta Regionale n.655 del 7.7.2005;

La Legge Regionale 1/2006, in particolare all'art.9, comma 5;

Il Decreto Legislativo n. 109 del 31.3.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Il DPCM n.221 del 7/5/99 così come modificato dal DPCM n.242 del 4/4/2001;

Il Decreto Legislativo n.286 del 25.7.98 e successive modifiche ed integrazioni;

Il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Il Decreto del Presidente Della Repubblica n. 445/2000;

La Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27.03.2006;

L'Art.11 comma 13 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2008, n. 133;

Vista la determinazione n. 49 del 17 dicembre 2018 del Responsabile del Servizio;

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza italiana;
- 2) Cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea;
- 3) Cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
- 4) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
- 5) Residenza nel Comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione, per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione;
- 6) Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
- 7) Non essere assegnatario di un alloggio Comunale;
- 8) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a) Titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
- b) Titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;

- c) Titolarità di una quota di più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - d) Proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure l'inabilità dell'alloggio.
- 9) Patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista da D. Lgs. n. 109/98 come modificato da D. Lgs. n. 130/2000;
- 10) Valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs n. 130/2000, non superiore ad € 17.000,00;
- 11) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/98 così come modificato da D. Lgs n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati.

FASCIA A:	Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS
	Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B:	valore ISEE non superiore a € 15.000,00
	Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € euro 17.000,00
	Incidenza canone/Valore ISE non inferiore al 24%

- 12) Ai soli fini del Fondo Regionale per la Locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 - b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
- 13) Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 12 non sono tra loro cumulabili.
- 14) L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);

NUCLEO FAMILIARE

I requisiti di cui al punto 1 " beneficiari dei contributi" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs N. 109/98 così come modificato dal D.Lgs N. 130/2000, nonché da DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 1.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

Non sono efficaci:

eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;

eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000:

Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di €uro 3.100,00;

Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di €uro 2.325,00;

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mesi inferiori a 15 giorni.

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando Comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

DECESSO

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso gli uffici preposti della sede comunale, e presentata al protocollo dell'Ente entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso pubblico.

Il modello prevede un dettagliato questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza, con allegati eventuali documenti, sottoscritto in forma di dichiarazione ai sensi della vigente normativa di Legge, e consapevole delle responsabilità penali che si assumono ai sensi dell'art.76 de D.P.R. 445 del 28/12/2000 per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Decadenza dei beneficiari - art. 75 del D.P.R. 445/2000 fermo restando quanto previsto dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Le domande pervenute al Comune oltre il termine sopra indicato verranno escluse dal concorso.

DISPOSIZIONI GENERALI

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Per l'accertamento dei requisiti di cui al punto sopra definito (1.11), l'ammontare del reddito ISE da assumere a riferimento dovrà essere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi anno 2018 ed il valore del canone sarà quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Il Comune procederà alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni anche d'intesa con L'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza in presenza di uno dei seguenti casi:

Somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;

La somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo ;

Somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo di un valore del 20%.

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;

escludere il beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;

procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni;

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Alla formazione della graduatoria provvederà il Comune secondo la tempistica e le fasi procedurali seguenti:

Il Comune, entro 30 giorni dalla scadenza dell'avviso, effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute e formulerà la relativa graduatoria provvisoria, sulla base di un ordine decrescente dell'incidenza del canone di locazione sul reddito ISE percepito dal nucleo familiare anagrafico. La graduatoria provvisoria dovrà essere affissa all'albo pretorio del comune per 10 giorni consecutivi per permettere l'inoltro di ricorsi e/o richieste di rettifica della posizione in graduatoria.

Nei successivi 10 giorni l'Ufficio esaminerà i ricorsi e le richieste di rettifica, disporrà eventuali verifiche e procederà alla stesura della graduatoria definitiva che sarà approvata con determina del Responsabile del Settore interessato, pubblicata all'albo pretorio e trasmessa alla Regione Calabria, Assessorato LL.PP., per consentire la ripartizione dei contributi.

ALTRE DISPOSIZIONI

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

La dichiarazione mendace è punita dalla legge penale e comporta altresì l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione Comunale, qualora i fondi assegnati dalla Regione non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si riserva la facoltà di concederli in misura proporzionale al fabbisogno complessivo, in maniera da soddisfare, anche, parzialmente, tutte le richieste, riducendo il contributo spettante ad ognuno in misura percentuale identica per tutti.

Terravecchia lì 18 Dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MICHELA TURSI